



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA GUIDA E AUTOSCUOLA

ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Le principali fonti normative che disciplinano le attività di autoscuola e di centro di istruzione sono:

- a) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- c) Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- e) Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
- g) Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
- h) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2003 “Programma dei corsi e procedure d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”;
- i) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
- j) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
- k) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40/T);
- l) Decreto del Ministro dei Trasporti 27 giugno 2006 “Modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
- m) Decreto del Ministro dei Trasporti 6 ottobre 2006 “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”;
- n) Decreto del Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”;
- o) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
- p) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”.
- q) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.
- r) D.Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”.

2. Si applica inoltre la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare, per quanto attiene alla denuncia di inizio attività, gli articoli 19 e 21.

3. E’ altresì applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”.

ART. 2 ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

1. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la

formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate “autoscuole” ed ai centri di istruzione automobilistica di cui al successivo Titolo IV, per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.

1 bis. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge 29.07.2010, n. 120.

2. Le autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.

3. Le autoscuole, oltre ad esercitare l'attività di cui al comma 1, possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.

4. Le autoscuole possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E;

5. Le autoscuole possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;

6. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministro dei Trasporti.

7. Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.

8. Le autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.

9. Le autoscuole, senza dovere conseguire l'autorizzazione di cui alla Legge n. 264/1991, possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, i certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, le carte di qualificazione dei conducenti.

10. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 9 si applicano le norme del “Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” relativamente a:

- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute sostitutive;
- sanzioni.

ART. 3 TIPI DI AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole si distinguono in:

a) autoscuole, di seguito denominate autoscuole di tipo a), per la preparazione di candidati per:

1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a) 2;
4. il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB (C.A.P.);
5. il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada (C.F.P.);
6. il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
7. il recupero dei punti per tutte le categorie di patenti e della C.Q.C.;
8. la formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica;

b) autoscuole, di seguito denominate autoscuole di tipo b), per la preparazione di candidati per:

1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
2. il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto b) 2;
4. il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB (C.A.P.);
5. il recupero dei punti per le categorie di patenti A e B, delle patenti speciali corrispondenti.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (successivamente denominata SCIA) alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia.
2. Possono presentare la SCIA per conto di persone fisiche o giuridiche, società ed enti, purché in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 11:
 - a) il titolare della ditta, nel caso di persona fisica;
 - b) il legale rappresentante, nel caso di ente e di società con personalità giuridica;
 - c) un socio amministratore che ne abbia la legale rappresentanza, nel caso di società senza personalità giuridica.
3. Al fine della dimostrazione del possesso da parte del dichiarante dei prescritti requisiti, dovranno essere obbligatoriamente allegati alla SCIA i seguenti documenti:
 - a) planimetria quotata dei locali adibiti all'attività di autoscuola, in scala 1:100;
 - b) copia del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto comprovante la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale di godimento dei locali;
 - c) parere igienico-sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dall'ASSL competente per territorio;
 - d) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 13;
 - e) elenco delle attrezzature, del materiale didattico e dei veicoli per le esercitazioni alla guida necessari all'esercizio dell'attività del tipo di autoscuola dichiarata, secondo quanto previsto dai successivi artt. 17, 18 e 19 in disponibilità della ditta, della società o dell'ente, a titolo di proprietà o di leasing;
 - f) dichiarazione sostitutiva o documenti comprovanti i requisiti personali e morali di cui al successivo art. 11.
4. Chiunque intraprenda l'attività di autoscuola in violazione di quanto disposto dal presente articolo, esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 41 del regolamento.

ART. 5 COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

SOPPRESSO

ART. 6 OBBLIGHI DI NUOVA SCIA

1. Sono assoggettate a presentazione di una nuova SCIA le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 11, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
 - c) apertura di nuove sedi secondarie.
2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e b), il cessionario dovrà allegare alla SCIA copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non sarà più obbligatorio, in tale caso, allegare la planimetria quotata dei locali.
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. c), il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, non dovrà dimostrare un'ulteriore capacità finanziaria.
4. Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza previa presentazione di una nuova SCIA esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 41 del regolamento. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, l'esercizio abusivo si intende riferito alla sede secondaria in questione.

ART. 7 VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Costituiscono variazioni essenziali all'attività di autoscuola già in essere e comportano per il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, l'obbligo di comunicare alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia entro 30 giorni ed entro 45 giorni nel caso di cui al successivo punto g), le seguenti

fattispecie:

- a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci diverso dal caso di cui all'art. 6, comma 1, lett. a);
- b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, o il mero mutamento della forma societaria, tali da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività di autoscuola individuate all'art. 6, comma 1, lett. a). In tale caso, unitamente alla comunicazione, dovrà essere dimostrata la sussistenza della capacità finanziaria di cui all'art. 13 in capo al nuovo soggetto giuridico;
- c) il mutamento della sola denominazione dell'autoscuola;
- d) nel caso d'impedimento temporaneo del titolare o del legale rappresentante, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina del sostituto o, in alternativa, il periodo di sospensione volontaria dell'attività;
- e) la modifica delle caratteristiche dei locali previste all'art. 16, allegando, in tal caso, alla comunicazione la nuova planimetria quotata in scala 1:100;
- f) il trasferimento del locale in cui si svolge l'attività di autoscuola, in tal caso allegando, oltre alla planimetria in scala 1:100 del nuovo locale, anche il titolo che attribuisce la disponibilità dello stesso e il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASL competente (ad eccezione delle ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada);
- g) ogni variazione del parco veicolare di cui all'art. 19, in tal caso allegando copia della carta di circolazione, copia del contratto di assicurazione stipulato, nonché qualsiasi altro documento che la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia ritenga utile per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi veicoli.

ART. 8 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2 ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio per periodi non superiori a dodici mesi continuativi, con l'obbligo di comunicare la variazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lett. d).
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.

ART. 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Salvi i casi di cui agli artt. 6 e 7, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, deve comunicare alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, entro il termine di 15 giorni, la cessazione dell'attività di autoscuola, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate ai sensi dell'art. 21.
2. L'attività di autoscuola si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui all'art. 25, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a dodici mesi.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia provvederà ad annullare le tessere di riconoscimento.

TITOLO III REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

ART. 10 RESPONSABILE DELL'AUTOSCUOLA

1. Per titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, e che risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
 - a) dal titolare della impresa individuale;
 - b) da ogni legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
 - c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta;
 - d) dal sostituto del titolare della impresa individuale o del legale rappresentante, nominato dal titolare dell'autoscuola, nei casi e con i limiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), che esercita l'attività entro i limiti indicati nella procura.

3. Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 11 e può svolgere detta funzione anche per più autoscuole contemporaneamente.
4. Salvo quanto previsto all'art. 9, scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), la persona sostituita riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.

ART. 11 REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Il soggetto di cui all'art. 10, comma 2, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto ventuno anni;
 - b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni per ciascuna abilitazione;
 - d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
 - e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
 - f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
 - g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285/1992;
 - h) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdice, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) e h), si procederà ai sensi del successivo art. 39 del presente regolamento.

ART. 12 RESPONSABILE DIDATTICO

1. Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti personali e morali di cui al precedente art. 11.
2. Il Responsabile Didattico deve fare parte dell'organico dell'autoscuola quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore.
3. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica, sia degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole che dei conducenti professionali, compresa la tenuta dei registri e delle schede di cui al successivo art. 25, essendo lo stesso responsabile anche dei corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, per il conseguimento del certificato professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente, per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
4. Per le funzioni di cui al precedente comma, nel caso di autoscuola avente un'unica sede, la figura del Responsabile Didattico coincide con quella del soggetto di cui all'art. 10, comma 2.
5. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il titolare dell'autoscuola può nominare, nel limite di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2; scaduto il termine il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di autoscuola che siano state aperte dopo il 2 febbraio 2007 e, in ogni caso, a tutte le autoscuole per le quali intervengano modifiche che comportino la presentazione di una nuova SCIA ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento.
7. Le condizioni e i requisiti di cui ai commi 1 e 2, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. a), del presente Regolamento.

ART. 13 CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono dimostrare, comunque per una sola sede, adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a €

51.645,69;

b) attestazione di affidamento, secondo lo schema indicato all'art. 2, comma 2, del D.M. 17.05.1995 n. 317, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

3. Qualora venga meno la capacità finanziaria di cui ai commi precedenti, si procederà ai sensi dell' art. 39 del presente regolamento.

TITOLO IV CENTRI DI ISTRUZIONE

ART. 14 GENERALITA'

1. E' consentito a due o più autoscuole consorziarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri di istruzione automobilistica, successivamente denominati Centri, che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 15.

2. Possono consorziarsi, per costituire un Centro il cui riconoscimento spetta alla Provincia di Venezia, anche autoscuole che esercitano l'attività in Comuni appartenenti a Province diverse da quella di Venezia, purché confinanti con il Comune ove sono ubicati i locali del Centro di Istruzione.

3. Il Centro deve svolgere la propria attività in locali, diversi da quelli delle autoscuole consorziate, ubicati in un Comune ove esercita l'attività un'autoscuola consorziata.

4. Il Consorzio nomina un Responsabile del Centro in possesso dei requisiti personali e morali previsti per il soggetto di cui all'art. 10, comma 2.

5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, purché siano dotate di quanto previsto al successivo art. 19 ai fini della esercitazione e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro. Tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:

- sia teorici che pratici;

- solo teorici;

- solo pratici, ma per il conseguimento di quelle categorie di patenti per le quali gli allievi non vengano inviati al Centro.

6. Per quanto riguarda i locali, l'arredamento e il materiale didattico, i veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida ed il personale didattico, si applicano anche al Centro le disposizioni di cui ai successivi Titoli V e VI.

7. Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi devono essere annotate su un apposito Registro.

8. Il Centro non può iscrivere allievi direttamente, ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate.

9. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero dei Trasporti.

ART. 15 RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento dei Centri spetta alla Provincia.

2. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire un Centro devono presentare domanda di riconoscimento alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, comunicando:

a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

b) l'ubicazione dei locali, che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

c) i tipi di corsi impartiti;

d) i veicoli di cui il Centro dispone;

e) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18, in funzione dei corsi impartiti;

f) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dall'art. 11;

g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.

3. La domanda dovrà essere corredata inoltre dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo;

b) planimetria quotata dei locali, in scala 1:100 che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 16.

4. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro, il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia in cui è ubicato il Centro; in caso di Provincia diversa da Venezia, l'ufficio preposto provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre province interessate tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.

5. E' fatto comunque obbligo al Centro di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.

TITOLO V LOCALI E ED ATTREZZATURE

ART. 16 LOCALI

1. I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati. (anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica).

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del decreto 17 maggio 1995, n° 317, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n° 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

ART. 17 ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'aula di insegnamento di un'autoscuola deve essere dotata di:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;

c) un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi determinato in relazione alla superficie dell'aula, secondo quanto previsto al comma 1 lett. a) del precedente articolo.

2. Il venir meno dell'attrezzatura di cui al comma precedente comporta la revoca dell'attività ai sensi dell'art. 39 qualora impedisca o limiti pesantemente l'attività didattica.

ART. 18 MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

1. L'autoscuola dovrà disporre, oltre che dell'arredamento di cui all'art. 17, anche del seguente materiale per l'insegnamento teorico:

a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

h) un gruppo motore a scoppio o un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento o di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, l'autoscuola di tipo a), che non aderisce ad un consorzio riconosciuto per l'attività sia teorica che pratica, deve essere dotata di:

i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e

gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;

m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Nel caso in cui l'autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), i), h) e m) del precedente comma, purché gli elementi individuati negli altri punti siano rappresentati con pannelli luminosi o sistemi audiovisivi o nei *software* utilizzati.

Per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 17, commi 2.

ART. 19 VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. I veicoli che devono essere impiegati per effettuare le esercitazioni e gli esami di guida sono disciplinati dal D.Lgs. n. 59/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente articolo, per "parco veicolare" si intende l'insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell'autoscuola ed utilizzati per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida.

3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale o automatico e, ad eccezione di quello necessario per il conseguimento della patente di categoria A e A1, di doppio comando relativo almeno alla frizione ed al freno: tali dotazioni devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Dalla carta di circolazione dei veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria C e C-E, ad eccezione dell'autobus, oltre che l'uso esclusivo "autoscuola", deve risultare l'uso speciale, ai sensi dell'art. 54, lett. g), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni ministeriali. Nell'uso "autoscuola" è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.

5. I veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria A, A1 e B possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di possesso e, per i veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria B, i doppi comandi vengano resi inoperanti.

6. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, a nome del titolare dell'attività di autoscuola; i suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna autoscuola, il numero minimo previsto dalle norme vigenti.

Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

7. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

8. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'art. 334, del D.P.R. n. 495/1992.

9. Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida, salvo quanto previsto al successivo comma 12, non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola.

10. In caso di impossibilità, per imprevisti motivi tecnici, di utilizzare veicoli del proprio parco veicolare, l'autoscuola può impiegare, in via eccezionale, per le esercitazioni e per gli esami di guida, veicoli appartenenti al parco veicolare di altra autoscuola o centro d'istruzione.

11. Nei casi di cui al comma precedente, il titolare deve darne preventiva comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, allegando la documentazione indicata al precedente art. 7, comma 1, lett. g), ed esibire copia della stessa, a richiesta, ai funzionari dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, successivamente denominato U.M.C., incaricati di effettuare le prove d'esame.

12. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni, per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie A, A1, delle categorie speciali e della categoria B-E, nonché per le revisioni delle patenti di categoria A1, A e B.

13. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola ed il loro mancato rispetto comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. a), del presente Regolamento.

TITOLO VI PERSONALE DIDATTICO

ART. 20 INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti abilitati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le abilitazioni.

2. L'abilitazione, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame, ai sensi del successivo art. 29.

3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.

4. L'autoscuola che intende tenere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, deve impiegare personale che abbia svolto l'attività di insegnante di teoria per almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data di inizio del corso stesso.

Il periodo di insegnamento come sopra indicato sarà computato a far data dal rilascio della tessera di riconoscimento e dovrà essere documentata la durata di almeno i tre anni previsti.

5. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 3, quando risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare.

Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. ed i candidati alla revisione della patente.

6. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro, di cui all'art. 21 comma 2.

6 bis. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

7. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa, ritirata o comunque perda efficacia la patente di guida, ovvero non sia verificato uno dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, l'interessato deve informare immediatamente il titolare dell'autoscuola o il Responsabile del Centro presso i quali presta la propria attività che entro quindici giorni dovrà darne comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia.

8. Nei casi di cui al comma precedente, la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.

9. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3, ed abbia la comprovata impossibilità di sostituirlo, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro, con l'obbligo di darne semplice comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia.

10. Sia la disposizione di cui al comma 5, che l'impiego da parte di un'autoscuola di insegnanti o istruttori regolarmente abilitati, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola, la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. a), del presente Regolamento.

11. Nel caso di impiego da parte di un'autoscuola di insegnanti o istruttori non regolarmente abilitati, oltre a quanto previsto nel comma 10, la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia emetterà atto di diffida analogo a quello previsto dal comma 8.

12. L'impiego da parte di un'autoscuola di personale didattico incorso in una delle cause di inidoneità di cui al precedente comma 7, comporta la disposizione della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia a provvedere entro un congruo termine.

L'eventuale inottemperanza alla disposizione è causa di sospensione dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 40, lett. b), del presente Regolamento.

13. La violazione del comma 9, comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, quando commessa per la prima volta.

La reiterazione della violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. c), del presente Regolamento.

14. Ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino gli estremi dell'art. 348 del Codice Penale, chiunque, insegna teoria nell'autoscuola o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola senza essere a ciò abilitato, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a

€ 594,00.

ART. 21 RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 20, comma 3, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente;
- collaboratore in impresa familiare;
- associato in partecipazione;
- lavoratore autonomo;
- collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.

2. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola ed abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla osta del datore di lavoro ove richiesto.

Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.

3. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare deve richiedere alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia apposita tessera di riconoscimento.

4. Ai fini del rilascio o dell'aggiornamento della tessera di riconoscimento, il titolare deve presentare istanza, in carta legale indirizzata alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, unitamente a una foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 20, comma 3, alla copia della patente di guida, al relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, di cui all'art. 29, dichiarazione sostitutiva o documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro, nonché il nulla osta di cui al precedente comma 2.

5. Il periodo di insegnamento e/o di istruzione decorrerà dalla data di rilascio della tessera di riconoscimento, che sarà indicata sulla stessa.

6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare è tenuto a darne semplice comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, entro il termine di 30 giorni, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento.

7. Il personale didattico può prestare la propria attività presso ciascuna autoscuola che faccia capo ad un unico titolare.

TITOLO VII GESTIONE DELLA AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE

ART. 22 TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO

1. Le autoscuole ed i Centri possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi "normali" e corsi "speciali".

2. I corsi "normali" servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A1, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.

3. I corsi "speciali" servono:

- a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
- c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
- d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o C;
- e) al conseguimento della patente di categoria C, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o D;
- f) al conseguimento della patente di categoria E, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B, C o D;
- g) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
- h) al conseguimento del C.A.P. di tipo KB;
- i) al conseguimento e al mantenimento della C.Q.C.;
- j) al conseguimento del C.F.P.;

- k) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
- l) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal competente Ministro;
- m) al recupero dei punti per la patente di guida, del C.A.P. di tipo KB e della C.Q.C.;
- n) alla formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole e dei Centri.

ART. 23 DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA

1. La durata dei corsi di teoria è distinta secondo la tipologia individuata ai sensi dell'art. 22 e le lezioni devono durare almeno un'ora.
2. I corsi "normali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A1, A e A speciale;
 - b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
 - c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.
3. I corsi "speciali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria, ad eccezione dei casi in cui per il conseguimento della patente è sufficiente solo l'esame pratico;
 - b) almeno dieci ore per i corsi di cui all'art. 22 comma 3 lett. g);
 - c) secondo le disposizioni ministeriali per gli altri corsi.
4. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola autorizzata.
5. La violazione della durata minima di ciascuna lezione di teoria o dei corsi di cui ai commi precedenti comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, quando commessa per la prima volta.
La reiterazione delle violazioni di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 40, lett. c), del presente regolamento.

ART. 24 DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA

1. La determinazione del numero di esercitazioni alla guida, che non devono durare meno di 30 minuti, sono lasciate al giudizio del Responsabile Didattico dell'autoscuola o al Responsabile del Centro.
2. La violazione della durata minima di ciascuna esercitazione di guida comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, quando commessa per la prima volta.
La reiterazione della violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 40, lett. c), del presente regolamento.

ART. 25 REGISTRI E SCHEDE

1. Il Responsabile Didattico deve curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati secondo le disposizioni vigenti, dalla Provincia, dall'U.M.C. o dalla C.C.I.A.A.:
 - a) registro di iscrizione degli allievi;
 - b) registro delle lezioni teoriche;
 - c) schede per l'ammissione all'esame di teoria;
 - d) schede per l'ammissione all'esame di guida;
 - e) registro di trasferimento degli allievi ai Centri;
 - f) registro di frequenza del corso per il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori;
 - g) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
 - h) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
 - i) registro delle lezioni del corso di formazione per il certificato di formazione professionale dei conducenti adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;
 - j) registro di iscrizione al corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;
 - k) registro di frequenza al corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

- l) registro di iscrizione al corso di formazione periodica per il mantenimento della carta di qualificazione del conducente;
 - m) registro di frequenza al corso di formazione periodica per il mantenimento della carta di qualificazione del conducente;
 - n) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente;
 - o) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente;
 - p) ogni altro eventuale tipo di registro o di scheda la cui tenuta sia disposta dal competente Ministro per l'esercizio delle attività di cui al comma 5, del precedente art. 2;
 - q) registro-giornale, come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264, delle formalità che possono essere espletate dalle autoscuole.
2. Il Responsabile del Centro deve curare la tenuta dei documenti di cui al precedente comma, lettere da *a)* a *p)*.
3. Sui documenti di cui al comma 1, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro.
4. La violazione di quanto disposto al comma 1, comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, quando commessa per la prima volta. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. *c)*, del presente Regolamento.

ART. 26 TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione degli allievi deve contenere i seguenti dati:
- a) numero e data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) categoria di patente che l'allievo possiede;
 - d) corso che l'allievo intende frequentare;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
 - f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
 - h) nel caso il registro sia compilato da un Centro, indicazione di:
 - denominazione e codice dell'autoscuola da cui proviene;
 - numero progressivo e data di trasferimento al Centro;
 - i) numero della patente e data del rilascio.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro e deve contenere i seguenti dati:
- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi.
3. La scheda per l'ammissione all'esame di teoria deve contenere i seguenti dati:
- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) nominativo dell'allievo;
 - c) giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame controfirmato anche dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro.
4. La scheda per l'ammissione all'esame di guida deve contenere i seguenti dati:
- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) nominativo dell'allievo;
 - c) giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità dell'allievo alla prova d'esame controfirmato anche dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro.

5. Il registro di frequenza del corso per il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori deve contenere:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - numero di iscrizione;
 - generalità dell'allievo;
 - giorni di frequenza;
 - data dell'esame;
 - firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
6. Il registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere i seguenti dati:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - numero di iscrizione;
 - generalità dell'allievo;
 - categoria della patente posseduta;
 - data di rilascio dell'attestazione;
 - firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
7. Il registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere, per ciascuna lezione:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - categoria della patente di guida per cui viene frequentato il corso;
 - data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - docente di ciascuna lezione;
 - argomento della lezione;
 - tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - eventuali annotazioni delle assenze;
 - firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
8. Il registro delle lezioni del corso di formazione per il certificato di formazione professionale dei conducenti adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, vidimato dall'U.M.C., deve contenere:
- indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite;
 - firma degli allievi;
 - firma del docente.
9. Il registro di iscrizione al corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - numero di iscrizione;
 - generalità dell'allievo;
 - categoria della patente posseduta;
 - data di rilascio dell'attestato di frequenza;
 - data dell'esame.
10. Il registro di frequenza al corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - docente;
 - argomento della lezione;
 - tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - eventuali annotazioni delle assenze;
 - firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
11. Il registro di iscrizione al corso di formazione periodica per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere:
- denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - numero di iscrizione;
 - generalità dell'allievo;
 - categoria della patente posseduta;
 - tipo di corso frequentato;
 - data di rilascio dell'attestato di frequenza;
 - firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.

12. Il registro di frequenza al corso di formazione periodica per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:

- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
- b) data e ora di inizio e di termine della lezione;
- c) docente;
- d) argomento della lezione;
- e) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
- f) eventuali annotazioni delle assenze;
- g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.

13. Il registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della C.Q.C. deve contenere:

- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
- b) numero di iscrizione;
- c) generalità dell'allievo;
- d) categoria della patente posseduta;
- e) data di rilascio dell'attestazione;
- f) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.

14. Il registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:

- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
- b) data e ora di inizio e di termine della lezione;
- c) docente;
- d) argomento della lezione;
- e) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
- f) eventuali annotazioni delle assenze;
- g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.

15. Le firme di cui ai precedenti commi devono essere apposte in modo leggibile.

16. L'autoscuola e il Centro sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi precedenti anche per gli allievi che frequentano, presso l'autoscuola o il Centro, solo il corso di teoria o solo il corso di guida per il conseguimento delle patenti e, tramite l'autoscuola o il Centro, sostengono il relativo esame o che si rivolgono all'autoscuola o al Centro esclusivamente per sostenere la prova di teoria e/o di guida.

17. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere conservati, per almeno cinque anni, esclusivamente presso i locali ove viene svolta l'attività di autoscuola o di Centro o presso il luogo indicato dal Responsabile professionale. Gli stessi documenti relativi alle pratiche dell'anno in corso devono essere conservate esclusivamente presso i locali ove viene svolta l'attività di autoscuola o di Centro, ovvero presso la sede principale.

18. L'irregolare tenuta dei registri e delle schede in violazione dei commi da 1 a 5, comporta una formale disposizione in merito da parte della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, quando commessa per la prima volta.

L'accertata reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 40, lett. c), del presente Regolamento.

ART. 27 ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il Responsabile dell'autoscuola dovrà comunicare alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia gli orari di apertura al pubblico.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale, il Responsabile dell'autoscuola dovrà darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia.

ART. 28 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Nei locali dell'autoscuola e del Centro dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia la violazione delle norme in materia di autoscuola e di Centro.

2. Nei locali dell'autoscuola e del Centro dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti, nonché l'elenco delle tariffe applicate per le singole attività svolte.
3. Il titolare e il Responsabile del Centro devono rendere noti al pubblico, mediante affissione di apposito avviso, anche i periodi di chiusura di durata inferiore a quelli di cui all'art. 27, comma 2.
4. Su richiesta alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, l'autoscuola ed il Centro devono comunicare le tariffe applicate per le singole attività svolte.

TITOLO VIII ESAMI PER INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA

ART. 29 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida delle autoscuole per conducenti è comprovata dal possesso di un attestato di abilitazione rilasciato dalla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, previo superamento di un esame di abilitazione svolto davanti all'apposita Commissione Provinciale.
2. Possono essere ammessi all'esame di abilitazione di cui al comma 1, coloro che abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui agli art. 30 e 31 del presente regolamento e che, in alternativa:
 - siano residenti nel territorio della provincia di Venezia, anche se abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso iniziale presso la sede di uno dei soggetti autorizzati o accreditati a sensi del D.M. n. 17/2011, al di fuori del territorio della provincia di Venezia;
 - siano residenti fuori dal territorio della provincia di Venezia ed abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso iniziale presso la sede di uno dei soggetti autorizzati o accreditati a sensi del D.M. n. 17/2011, nel territorio della provincia di Venezia.

ART. 30 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
 - e) avere frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada.

ART. 31 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17;
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17;
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17;
 - e) avere frequentato il corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada.

ART. 31 BIS CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE, PERIODICA E DI ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE SVOLTI DA AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Possono organizzare i corsi di formazione iniziale propedeutici agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola, presso le proprie sedi ubicate in provincia di Venezia:

- le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (in seguito "autoscuola");
- i centri di istruzione automobilistica (in seguito "centro di istruzione") riconosciuti per la formazione integrale;

in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, comma 4, (nel caso di corso per istruttore) e 12, comma 1, del D.M. 17/2011.

2. Le lezioni teoriche dei corsi hanno luogo nei locali riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 3 del D.M. 317/95; le lezioni pratiche nei luoghi indicati nella comunicazione di avvio dei corsi.

3. I corsi si svolgono sulla base dei programmi di cui agli allegati 1 o 2 e secondo l'articolazione di cui agli artt. 2, comma 2, o 7, comma 2, del D.M. 17/2011. Si applica altresì, nei casi ivi previsti, l'art.10 del D.M. 17/2011.

4. Possono partecipare ai corsi gli allievi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante) o art. 6 (per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore) del D.M. 17/2011.

5. L'avvio di un corso, il calendario delle lezioni della parte teorica del corso, l'indicazione dei luoghi dove hanno inizio e termine le lezioni della parte pratica del corso per istruttore, l'elenco degli allievi (con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti), dei docenti (con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti) e dei veicoli (nel caso di corso per istruttore) sono obbligatoriamente comunicati alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia entro cinque giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso stesso. Qualora siano accertate irregolarità nella documentazione presentata (per carenza di requisiti ecc.) la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia ne richiede l'eliminazione con provvedimento che sospende l'avvio del corso. La struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, appurata la sussistenza dei requisiti, invia all'autoscuola/centro di istruzione una comunicazione di presa d'atto, fermo restando l'obbligo per l'autoscuola/centro di istruzione di presentare, nel caso di cui al precedente capoverso, un nuovo calendario delle lezioni aggiornato.

6. Per la parte pratica del corso per istruttore, le lezioni devono essere comunicate alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia in forma di calendario settimanale entro la fine della settimana precedente quella oggetto della comunicazione, da effettuarsi a mezzo fax o posta elettronica.

7. L'eventuale modifica del calendario delle lezioni o dei docenti è comunicata alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia a mezzo fax o posta elettronica entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente la data di svolgimento delle lezioni oggetto di modifica.

8. L'autoscuola che aderisce ad un centro di istruzione può svolgere la parte teorica del corso per istruttore, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tale caso l'autoscuola deve allegare alla comunicazione di avvio del corso una dichiarazione del centro di istruzione attestante la disponibilità per l'autoscuola dei veicoli necessari per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola resta comunque responsabile dello svolgimento dell'intero corso.

9. Il centro di istruzione può utilizzare per la parte pratica del corso per istruttore veicoli di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 7 del D.M. 17/2011 in disponibilità delle autoscuole

aderenti allo stesso, che vanno riportati nell'elenco allegato alla comunicazione di avvio del corso presentata dal centro di istruzione. Il centro di istruzione resta comunque responsabile dello svolgimento dell'intero corso.

10. Gli allievi di un corso sono iscritti in un apposito Registro di iscrizione. Non è consentito iscrivere allievi dopo l'inizio di un corso.

11. La presenza degli allievi alle lezioni della parte teorica di un corso è provata con la compilazione del Registro di Frequenza, numerato progressivamente, nella quale il docente riporta la data e ora della lezione, il nome dell'allievo partecipante alla lezione nonché l'eventuale assenza del medesimo entro quindici minuti dall'inizio della lezione e appone la sua firma. L'allievo appone la firma in entrata, entro e non oltre quindici minuti dall'inizio della lezione, ed in uscita di ogni singola lezione.

12. Le esercitazioni individuali giornaliere di guida hanno durata non inferiore a un'ora e non superiore a quattro ore e si possono svolgere nei giorni da lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

13. La presenza degli allievi alle lezioni della parte pratica di un corso è provata con la compilazione del Registro di Frequenza, numerato progressivamente, nella quale il docente riporta la data e ora della lezione, il numero di targa del veicolo impiegato, il nome dell'allievo partecipante alla lezione nonché l'eventuale assenza del medesimo entro quindici minuti dall'inizio della lezione. L'allievo appone la firma in entrata, entro e non oltre quindici minuti dall'inizio della lezione, ed in uscita di ogni singola lezione.

14. Il docente annota nel Registro di frequenza la data, l'orario e l'argomento della lezione tenuta nonché l'assenza degli allievi entro quindici minuti dall'inizio della lezione.

15. Le lezioni giornaliere, per la parte teorica dei corsi, hanno durata non inferiore a due ore e non superiore a otto ore e si possono svolgere nei giorni da lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00.

16. E' consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a un corso per insegnante e a un corso per istruttore. In tale caso dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i Registri di frequenza di ciascun corso, compilati secondo le modalità sopra menzionate.

17. E' consentito frequentare contemporaneamente un corso per insegnante e un corso per istruttore solo nel caso in cui le lezioni dei due corsi, escluso il caso di cui al precedente capoverso, non si sovrappongano.

18. Per le assenze dalle lezioni si applica la disciplina di cui all'art. 11, commi 1 e 3, del D.M. 17/2011.

19. Il Registro di frequenza è vidimato dalla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia. Ogni singolo corso ha un proprio Registro di frequenza.

20. Al termine del corso, l'autoscuola/centro di istruzione rilascia all'allievo un attestato di frequenza, secondo lo schema di cui all'allegato 3 al D.M. 17/2011, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso nonché i Registri di frequenza per le verifiche di competenza.

21. L'attività ispettiva è espletata da personale della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia appositamente incaricato, eventualmente accompagnato su richiesta da organi di polizia, presso la sede del corso nei giorni e ore comunicati con il calendario delle lezioni; nel caso di lezioni pratiche "fuori sede" l'attività ispettiva è espletata nei luoghi e nei giorni e ore specificatamente comunicate.

22. Gli incaricati dell'attività ispettiva richiedono la presenza del Responsabile del corso, indicato nella comunicazione di avvio del medesimo, per tutta la durata dell'ispezione; se non presente, è fatto obbligo allo stesso di raggiungere la sede dell'ispezione entro un'ora dall'inizio dell'ispezione, escluso il caso di lezioni pratiche. Nelle more gli incaricati

procedono comunque alle verifiche d'ufficio.

23. Dell'attività ispettiva svolta è redatto un verbale dagli incaricati a fine ispezione, con indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate, comprovata qualora necessario da acquisizione di copia di documentazione.

24. Le irregolarità rilevate sono immediatamente contestate dagli incaricati al Responsabile del corso con la consegna e sottoscrizione per ricevuta del verbale o, nel caso di sua assenza, con l'invio del verbale mediante lettera raccomandata A/R, annotando l'assenza come irregolarità.

25. Nel caso venga accertata una irregolarità di cui all'art. 123, comma 11-ter, lettera a) o b) del D. Lgs. 285/92, il Responsabile del corso può far pervenire le proprie giustificazioni alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia entro il termine indicato nell'atto di contestazione. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia applica la sanzione prevista dal citato art. 123, comma 11-ter, lettera a) o b); in caso contrario la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia autorizza la ripresa del corso con la richiesta dell'invio di un nuovo calendario delle lezioni aggiornato.

26. Si applica la sanzione di cui all'art. 123, comma 11-ter, lettera c) del D. Lgs. 285/92 nel caso ivi previsto.

27. Qualora dall'esito della visita ispettiva venga accertata la responsabilità di un allievo, la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia ne dispone la cancellazione dal Registro di frequenza.

ART. 32 MODALITÀ PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE.

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia sulla base dello schema allegato al bando di cui al successivo art. 32 bis, reperibile anche sul sito Internet della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia. La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia – Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre – Venezia. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.

2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può presentare la domanda a mano, redatta nelle stesse modalità del punto precedente, presso la Provincia di Venezia – Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre – Venezia, il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.

Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell'Ente.

3. E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.

5. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet della struttura competente in materia di trasporti della

Provincia di Venezia entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altra forma di comunicazione.

6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.

Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia.

7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
- b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale all'esercizio della professione di insegnante di teoria o di istruttore di guida delle autoscuole;
- c) di possedere i requisiti indicati agli artt. 30 e 31, debitamente documentati;

Alla domanda deve essere allegato l'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale.

9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte eventuali comunicazioni, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

10. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 su c.c. n. 17470303 intestato a "Provincia di Venezia – struttura competente in materia di trasporti - Servizio Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia", indicando nella causale "Esame idoneità insegnante-istruttore scuola guida", che in nessun caso verrà rimborsata: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.

32 BIS BANDO DI ESAME DI IDONEITÀ.

1. Con cadenza almeno annuale la struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.

2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, viene pubblicato sul sito internet della medesima struttura della Provincia di Venezia.

3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

ART. 33 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Gli esami di abilitazione sono svolti da una commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Provincia, così composta:

- dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- due funzionari appartenenti alla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia;
- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia;
- due soggetti designati dalle associazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale che risultino in possesso di tutti i requisiti personali e professionali per svolgere le funzioni di responsabile professionale di un' autoscuola e abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categoria A, B, C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

2. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di trasporti

della Provincia di Venezia, designato con determina dirigenziale.

3. Ai componenti esterni della commissione viene riconosciuto un gettone giornaliero di presenza, per ciascuna seduta di esame, di importo definito con determina dirigenziale. Nessun gettone di presenza spetta ai dipendenti della Provincia di Venezia.

4. I componenti della Commissione Provinciale e i loro supplenti sono definiti esaminatori e restano in carica sino al termine del mandato del Presidente della Provincia; essi possono essere sostituiti, su proposta dell'organismo designante, e la sostituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, con cui si provvede contestualmente a nominare il nuovo componente titolare o supplente.

5. Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.

6. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti.

7. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.

8. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all'organismo competente e dal medesimo effettuata.

ART. 34 ATTIVITÀ DELL'UFFICIO

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono istruite dal competente ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con proprio provvedimento dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia e viene pubblicato sul sito internet della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

- a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;
- b) domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
- c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione.
- d) mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

ART. 35 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza ~~quadrimestrale~~ annuale davanti alla commissione di cui al precedente art. 33.

2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 al D.M. n. 17/2011 e si articola in quattro fasi:

- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

4. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 al D.M. n. 17/2011 e si articola in tre prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Nel caso di esame per l'abilitazione per istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17, supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 17/2011, sostengono solo le prove d'esame di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettere a) e b).

5. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

ART. 35 BIS ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.M. 17/2011, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), del medesimo D.M. e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del D.M. n. 17/2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 17/2011, frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 del medesimo D.M.. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del sopra citato D.M., verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).

3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 17/2011 che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B)

del D.M. n. 17/2011, relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del sopra citato D.M., verte sulla prova di cui al medesimo articolo 8, comma 2, lettera c1).

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

ART. 36 ATTESTATO DI ABILITAZIONE.

1. L'attestato di abilitazione è rilasciato dalla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia, sulla base dei verbali redatti dal segretario della commissione esaminatrice, a coloro che siano risultati idonei, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti, e dà facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola autorizzata dalla Provincia competente per territorio, purché il titolare risulti in possesso dell'apposita tessera di appartenenza alla scuola medesima, rilasciata dalla suddetta Provincia.

2 bis. Sull'attestato di cui al comma precedente è annotata la frequenza del corso di formazione periodica.

3. La Provincia pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco di coloro che risultino in possesso dell'attestato di abilitazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida.

ART. 37 CONVERSIONE DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE A CIVILE.

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare, durante il servizio prestato presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 138 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso in analogo attestato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

2. Per il rilascio dell'attestato dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1 lett. c) e d) alla data della presentazione della domanda: le patenti di categoria A, C, D, ovvero A e CE e DE possono essere state conseguite anche successivamente al congedo.

3. Nel caso in cui il titolare dell'abilitazione di istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, il certificato verrà rilasciato al compimento dell'età suindicata, fermo restando il possesso delle patenti di cui al comma 2.

4. È altresì necessario effettuare il versamento previsto dall'art. 32 comma 10.

TITOLO IX VIGILANZA E SANZIONI

ART. 38 VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.

2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di Centro.

3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

a) i Funzionari preposti della struttura competente in materia di trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

b) la polizia provinciale.

4. La vigilanza tecnica sugli aspetti e i requisiti dell'attività di autoscuola la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento, viene svolta conformemente a quanto disposto dall'art. 336 del D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 39 REVOCA

1. La struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del soggetto di cui all'art. 10, comma 2;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola nel caso di cui agli artt. 17, comma 2, e 18,

comma 3;

c) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 40.

2. Nell'ipotesi di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali di cui all'art. 11, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), al soggetto di cui all'art. 10, comma 2, si applica l'art. 123 del Cod. Strad.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, il soggetto cui sia stata precedentemente revocata l'attività di autoscuola, potrà esercitarla presentando nuova SCIA ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 40 SOSPENSIONE

1. La struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia disporrà la sospensione dell'attività di autoscuola per un periodo da uno a tre mesi:

a) nei casi espressamente previsti, l'attività dell'autoscuola non si svolge regolarmente;

b) quando il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, conformemente alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 20, comma 11, del presente regolamento;

c) nei casi espressamente previsti, il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dalla struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Venezia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

2. Trascorso il periodo di sospensione, l'attività dell'autoscuola riprenderà automaticamente, senza necessità di specifica comunicazione.

3. La prosecuzione dell'attività di autoscuola nel periodo di sospensione costituisce esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 41.

ART. 41 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

1. Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola:

a) la gestione di un'autoscuola senza aver previamente effettuato la S.C.I.A. di cui agli art. 4 o 6, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa ai sensi dell'art. 40, o revocata, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 - quinquies e 21 - nonies della L. 241/1990;

b) l'inizio della gestione di un'autoscuola in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali (art. 11), di capacità finanziaria (art. 12), della prescritta esperienza biennale nell'attività didattica (art. 11), dell'attrezzatura tecnica e didattica (artt. 17 e 18), della disponibilità di insegnanti e istruttori abilitati (art. 20) e di un idoneo Responsabile Didattico (art. 12);

c) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, nelle ipotesi di cui alle lettere a) o b) del presente comma.

2. Chiunque esercita attività abusiva di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nel caso del comma 1, lettera c), le sanzioni di cui ai commi 2 e 5 saranno applicate anche a colui che concorre in qualsiasi modo all'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.

4. Nel caso del comma 1, lettere a) e b) al trasgressore verrà altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività.

5. Nel caso del comma 1, lettera c) al trasgressore verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale; l'interessato potrà conseguire nuovamente la suddetta qualifica, a seguito d'esame di cui al titolo VIII del presente regolamento, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca.

6. L'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola per difetto di uno dei requisiti prescritti e l'applicazione delle relative sanzioni, consegue all'inottemperanza del divieto di iniziare o proseguire l'attività o al provvedimento in via di autotutela che la Provincia di Venezia emetta ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal titolo VI del Codice della Strada.

8. L'applicazione delle sanzioni previste al comma 2 non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 c.p..

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Tutti i problemi che eventualmente dovessero sorgere con l'approvazione del presente Regolamento o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di autoscuola e di Centro, saranno oggetto di verifica e, ove necessario, di relativo aggiornamento. La struttura competente in materia di trasporti della Provincia procederà interessando, per quanto di competenza, le Associazioni di categoria e l'U.M.C. di Venezia.

ART. 43 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 44 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

ART. 45 NORMA FINALE

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuna autoscuola ed a ciascun centro di istruzione operante nella Provincia di Venezia, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.

